

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO per LAVORI

per l'esecuzione dei lavori di LAVORI DI RIFACIMENTI PIANI STRADALI CON CONGLOMERATO BITUMINOSO ZONA PISA PONTEDERA

L'anno, e questo giorno del mese di, in Pisa, località Ospedaletto, presso gli uffici amministrativi di ACQUE S.p.A., in via A. Bellatalla n. 1,

TRA

“ACQUE S.p.A.”, denominata di seguito nel presente atto “Committente”, con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Sig., nato a(.....) il, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di

E

....., denominata di seguito nel presente atto semplicemente “impresa” o “appaltatore” con sede in (.....) via n. Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di presso la Camera di Commercio di partita I.V.A., legalmente rappresentata dal Sig., nato il a Codice Fiscale, il quale interviene a questo atto in forza ed in virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di

- impresa singola
- Impresa capogruppo mandataria di A.T.I. tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

.....

PREMESSO

- che ACQUE S.p.A., ai sensi dell'art. 238 comma 7 del d.Lgs 163/2006, ha adottato un proprio “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria”, approvato dal C. di A. della Società in data 21/03/2007, e da questo modificato nella seduta del 13 ottobre 2010 che disciplina la formazione, la stipulazione e l'esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori, di cui essa è Committente;

- che ai sensi dell'art. 27, comma 1 del citato regolamento in data è stata espletata la "Selezione concorrenziale per l'individuazione dell'appaltatore identificata al n., e riguardante i lavori di cui in epigrafe;
- che tale selezione prevedeva un importo a base d'asta, comprensivo degli oneri della sicurezza, di € 250.000,00 (Euro Duecentocinquantamila), di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 7.000,00 (Euro Settemila);
- che a seguito della predetta Selezione concorrenziale e dell' approvazione dell' aggiudicazione definitiva avvenuta in data i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del% e quindi per un importo netto contrattuale incluso gli oneri per la sicurezza di € (Euro) escluso I.V.A., (il quale in sede di offerta, ha indicato quale impresa esecutrice la propria consorziata con sede in (.....) via;)
- che nei confronti dell'appaltatore (e dell'impresa esecutrice) è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del d.Lgs 163/2006;
- che il finanziamento dell'appalto è effettuato con Mezzi ordinari di bilancio....;
- che, ai sensi del combinato disposto del d.Lgs. n. 490/94 e del d.P.R. n. 252/98, si prende atto che in relazione all'appaltatore (e all'impresa esecutrice) non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 575/65, in base alla/e certificazione/i, recante/i la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 252/98, rilasciata/e (rispettivamente) in data dalla C.C.I.A.A. di (e, dalla C.C.I.A.A. di) ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Committente concede all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione (tramite la propria consorziata esecutrice) alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. Il presente contratto è un contratto "aperto" in quanto relativo alla esecuzione di lavori di manutenzione e la prestazione viene pattuita con riferimento all' arco di tempo previsto al successivo art. 5, comma 4, per interventi non predeterminati nel numero ma resi necessari secondo le necessità della Committente.

3. La Committente si riserva la facoltà – qualora prima della scadenza del termine contrattuale l'importo dei lavori da eseguire ecceda quello contrattuale – di autorizzare l'ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base della Selezione Concorrenziale.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a € (Euro) di cui:

- a) € (Euro) per lavori vere proprie;
- b) € (Euro) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato “a misura” per cui si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore .

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Elenco Prezzi,Capitolato Speciale,Schema di contratto e Elenco prezzi della sicurezza..

, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

4. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di invito e Piano della sicurezza e coordinamento..

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio, per ogni comunicazione ed adempimento relativo all'appalto dei lavori in oggetto in

2. La Stazione Appaltante dà atto che l'appaltatore ha comunicato, in riferimento a quanto disposto dall' art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, che di seguito si riportano:, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, che sono le seguenti:

.....; su tale conto, saranno effettuati i pagamenti in dipendenza delle prestazioni del presente contratto, che saranno effettuati mediante bonifico bancario.

3. L'impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l' esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'esecutore, previa motivata comunicazione.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'esecutore alla Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

5. L'esecutore si impegna ad indicare alla Committente il nominativo ed i riferimenti di un responsabile del presente affidamento quale referente principale di tutte le attività inerenti e ad eseguire ogni lavoro con squadre adeguate di operai debitamente addestrate e condotte ognuna da un responsabile (caposquadra) ed a nominare uno o più incaricati per i rapporti con la Committente, la quale a suo insindacabile giudizio verificherà l'idoneità del personale di cui sopra.

6. La Committente si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

7. Le parti convengono - come riferimento contrattuale - che per quanto riguarda la disciplina ed il buon ordine di cantiere, l'impresa sarà tenuta al rispetto delle norme elencate all'art. 6 del d.M. n. 145/2000 e alle prescrizioni di tutta la disciplina vigente della sicurezza nei luoghi di lavoro. La direzione del cantiere e dell'esecuzione dei lavori compete all'esecutore che ne assume ogni responsabilità civile e penale.

8. L'esecutore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti, le procedure ed istruzioni aziendali applicabili e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. La Committente su proposta del Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'esecutore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- ✓ all'effettuazione dei rilievi tracciati;
- ✓ all'impiego di materiali idonei;
- ✓ all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;

✓ al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.

9. L'esecutore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

10. L'esecutore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le autorizzazioni all'accesso ai cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.

11. Qualora l'esecutore- previa autorizzazione della Committente ai sensi dell'art. 7 - subappaltasse l'opera, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo della richiesta di autorizzazione all'accesso al cantiere specifico e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.

12. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi, intimando all'esecutore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione dei documenti, attestanti l'assunzione, non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto. per i singoli interventi si rimanda all'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

oppure

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 11. comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

per i singoli interventi si rimanda all'art. [2.1 e 2.2](#) del Capitolato Speciale di Appalto .

2. Le parti convengono - come riferimento contrattuale – che la disciplina della consegna dei lavori sia disciplinata dagli artt. 129 e 130 del d.P.R. 554/1999; sarà altresì applicabile la previsione di cui all'art. 9 del

d.M. 145/2000, nel caso di recesso dell'appaltatore del contratto per ritardo nella consegna dei lavori per fatto o colpa della Committente ai sensi dell'art. 129 del d.P.R. 554/99. Resta inteso che, in difetto di istanza di recesso, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per la ritardata consegna dei lavori.

3. L'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, trasmetterà alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto è fissato in giorni **...730....** (**settecentotrenta**) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto assumendo come riferimento il contenuto previsto dal d.P.R. 554/99.

5. Saranno altresì applicabili al presente contratto le previsioni di cui al d.M. n. 145/2000 rispettivamente in materia di tempo per l'ultimazione dei lavori (art. 21) e penali per il ritardo (art. 22).

Articolo 6. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Per quanto indicato in premessa, ai sensi del combinato disposto del d.Lgs 8 Agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 Giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto esecutore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31 Maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data dalla C.C.I.A.A. di, ai sensi dell'art. 6 del citato d.P.R..

2. L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

3. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Firenze (Fi) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 7. Subappalto.

1. Ai sensi dell' art. 10, comma 4 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria" il presente contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Il subappalto è regolato dall'art. 26 della PROCEDURA PER LA "GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI fino a 3.000.000 EURO".

3. Il pagamento dei subappaltatori sarà effettuato da parte dell' appaltatore; gli è pertanto fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l' appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell' appaltatore.

4. E' fatto divieto di ulteriore subappalto delle prestazioni oggetto di subappalto.

5. In ogni caso l'appaltatore resterà responsabile di fronte alla Committente dell' osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto, anche relativamente alle opere ed ai lavori oggetto di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente. L'appaltatore si impegna per conto delle ditte subappaltatrici autorizzate a consegnare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione i relativi piani operativi di sicurezza in riferimento alle lavorazioni subappaltate nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente e comunque almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori in questione.

6. Ogni subappaltatore autorizzato dovrà comunque richiedere le autorizzazioni all'accesso al cantiere trasmettendo alla Committente tutta la documentazione della sicurezza di riferimento.

(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Ai sensi dell' art. 11, comma 6 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria" l'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante n. rilasciata da emessa in data per l'importo di € (Euro).

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria" la garanzia è svincolata ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.
3. Ai sensi dell' art. 11, comma 4 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria" in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvederà all'escussione della cauzione definitiva.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. L'appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando la Committente completamente sollevata.
6. Sarà applicabile al presente contratto la disciplina di cui agli artt. 18 e 19 del d.M. n. 145/2000 in tema di difetti di costruzione e verifiche in corso d'opera.

Articolo 9. Obblighi assicurativi.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria" l'appaltatore dovrà stipulare a tale scopo un'assicurazione, valida sino alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione., (c.d. polizza C.A.R.), per danni nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di €250.000,00 (Euro duecentocinquantamila) e per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, per un massimale di € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00).

Articolo 10. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, saranno applicate le seguenti penali:

vedere articolo 2.10 del C.S.A......

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora

eseguiti, ed altresì nei seguenti casi: mancata applicazione dei segnali, mancata sorveglianza ed illuminazione del cantiere, abbassamenti dei piani viabili a seguito del lavoro, insufficienza di personale e mezzi.

La misura complessiva della penale non può superare il 10%, salva la facoltà, per la Committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Sarà applicabile al presente appalto la disciplina di cui all'art. 26 del d.M. 145/2000 in tema di proroga ai tempi di consegna contrattuali.

4. E' comunque fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno da ritardo, nonché al risarcimento del danno per l'eventuale inadempimento.

Articolo 11. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Committente abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Contratto a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque superino i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Committente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

6. Gli ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni della D.L., devono essere dati per iscritto all'appaltatore.

Articolo 12. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o per altre fonti ritenute applicabili all'appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, compresi i materiali di risulta;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, prove, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del Collaudo Provvisorio o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- e) le vie di accesso, la sicurezza e la pulizia del cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al Collaudo Provvisorio o all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- i) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del sicuro transito stradale;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acque, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori;
- m) l'individuazione di tutti i sottoservizi (elettricità, telefoni, cavi militari,...) prima di iniziare le operazioni di scavo, compresi i saggi in loco che si rendessero necessari;
- n) gli esaurimenti di acque di qualsiasi entità e provenienza per l'esecuzione degli scavi, di muratura e delle opere di fondazione in genere, da eseguirsi con qualsiasi mezzo (a scoppio, elettrico, ad aria, wall-point, ecc.).

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Committente su proposta del Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'appaltatore.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Per gli eventuali lavori in economia, da considerarsi eccezionali, l'appaltatore ha l'obbligo di fornire manodopera, materiali ed attrezzatura, nelle quantità e tempi che saranno stabiliti dalla Stazione Appaltante, la quale ne valuterà anche insidacabilmente il grado di idoneità per i lavori da eseguire. Le prestazioni di manodopera saranno valutate in base alle effettive ore di lavoro, accertate in contraddittorio, ed alla qualifica degli operai richiesti dalla Stazione Appaltante. Se l'appaltatore di sua iniziativa impiegherà operai di qualifica superiore a quella richiesta non avrà diritto ad alcun compenso. La contabilizzazione sarà effettuata applicando le tariffe indicate nell'elenco prezzi unitari allegati al contratto, depurati del ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'appaltatore. Nei prezzi di elenco si intende che ogni operaio sia provvisto degli utensili e degli attrezzi manuali di mestiere e che i materiali siano resi a piè d'opera. I materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dalla D.L., saranno contabilizzati negli stati di avanzamento al 50% ai prezzi di contratto. I materiali e i manufatti rimangono a tutto rischio e pericolo dell'appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal D.L..

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 14. Invariabilità del corrispettivo.

1. Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria" i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili, e pertanto non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 15. Variazioni al progetto.

1. Ai sensi dell' art. 22 comma 1 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria" le variazioni qualitative del contratto sono ordinate dalla Committente all'appaltatore, entro i limiti e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 132, comma 1 del d.Lgs 163/2006.

2. Ai sensi del medesimo comma, qualora, per il buon esito della prestazione, si rendessero necessarie variazioni oltre detti limiti, queste saranno concordate con l'appaltatore purché il corrispettivo non muti in danno della Committente e purché non venga sostanzialmente mutato l' oggetto del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 22 comma 3 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria", l'appaltatore è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in più o in meno di quella originaria del presente contratto.

4. Ai sensi dell'art. 22 comma 4 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria", l'aumento della prestazione oltre il 20% richiederà la stipulazione di un nuovo contratto, aggiuntivo al presente.

Articolo 16. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Nel presente appalto non saranno ammessi pagamenti in acconto.

2. Ai sensi dell' art. 20 comma 1 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria" il pagamento delle prestazioni sarà eseguito in ragione del progressivo avanzamento della prestazione contrattuale, secondo le seguenti rateazioni: A STATO AVANZAMENTO LAVORI MENSILI..., ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva.

3. Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria", è comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

5. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti di cui al precedente comma 2 non potrà superare i quarantacinque giorni a decorrere da ogni stato di avanzamento come sopra determinato.

Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di pagamento stesso.

6. Entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione avverrà il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della polizza fideiussoria.

Articolo 17. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il Certificato di Collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il Certificato di Collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Le parti assumono come riferimento contrattuale per la fase di collaudo le previsioni di cui al titolo XII del d.P.R. n. 554/99 e dall'art. 37 del d.M. n. 145/2000, in quanto applicabili.

3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

4. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Committente; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

7. L'appaltatore dovrà a proprie cure e spese mettere a disposizione del collaudatore i mezzi d'opera e gli operai che gli saranno richiesti, per eseguire tutti i riscontri, le prove di ogni genere e tipo, le misurazioni o i saggi che il collaudatore ritenesse necessari.

Articolo 18. Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 136 del d.Lgs n. 163/2006, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

a) frode o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento nell'esecuzione dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- i) qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- l) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- m) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- n) recidiva negli inadempimenti del comma precedente formalmente contestati e/o contestazione di n. 3 inadempienze di cui al comma precedente nel periodo continuativo di 30 giorni;
- o) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di ACQUE S.p.A. di cui all'art. 25 del presente contratto.

3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

4. Ai sensi dell' art. 18, comma 4 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti nei settori speciali sotto soglia comunitaria" è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio da altre imprese lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovuti, previa redazione dello stato di consistenza dei lavori svolti. Il costo per l'ultimazione dei lavori verrà addebitato all'appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso d'asta, dell'ammontare dei lavori già da lui eseguiti. Resta stabilito che l'appaltatore risponderà dei danni economici e non che potessero derivare

alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall'esecuzione diretta dei lavori e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 20. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con d.M. 145/2000, anche per quanto riguarda i dipendenti dei subappaltatori. L'appaltatore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal d.Lgs n. 81/2008.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118, comma 6, del d.Lgs 163/2006 e dall'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con d.M. n. 145 del 2000, non si applica quanto previsto all'art. 7, comma 2, secondo periodo.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. In particolare, in caso di ritardo nel pagamento delle dovute retribuzioni, accertato dalla Committente o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, la Committente comunicherà all'appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori. Il pagamento all'appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che l'obbligo predetto è stato integralmente adempiuto. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente, né richiedere risarcimento danni.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. La Committente ha verificato le regolarità contributive mediante l'acquisizione del D.U.R.C. in data C.I.P.

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha l'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal d.Lgs n. 81/2008 ed in particolare alle prescrizioni delle attività di cantiere e di darne evidenza qualora richiesto alla Committente.

2. L'appaltatore, ha l'onere di depositare presso la Committente:

A) Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al d.Lgs n. 81/2008, contro accettato;

B) Piano Operativo della Sicurezza P.O.S. con contenuti come da d.Lgs 81/2008;

C) Autocertificazione di conformità sicurezza come da all. 7 PII 8.3 Gestione del Coordinamento e delle Interferenze.

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, previa autorizzazione delle variazioni da parte del coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore Lavori..

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

6. Oltre agli obblighi derivanti dall'applicazione delle prescrizione previste dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, l'appaltatore è tenuto in particolare all'adempimento degli obblighi e procedure previste all'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 22. Danni di forza maggiore.

1. Le parti assumono come riferimento negoziale in tema di danni derivanti da forza maggiore la disciplina di cui all'art. 20 del d.M. 145/2000.

2. Il compenso da parte della Committente è limitato all'importo dei lavori necessari per procedere alla riparazione dei danni, valutati ai prezzi e condizioni di contratto.

Comunque nessun compenso è dovuto:

- quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa dell'appaltatore o del personale posto alle sue dipendenze;
 - per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, utensili, ponti di servizio.
3. Non saranno inoltre considerati danni di forza maggiore tutti i guasti provocati dalla pioggia o altri eventi meteorici alle scarpate, alle cunette o ai rilevati.
 4. E' a completo carico dell'appaltatore la riparazione dei danneggiamenti che fossero arrecati per qualsiasi causale (escluso quelli di forza maggiore) a qualsiasi opera in corso di esecuzione o già ultimata, ai materiali a piè d'opera, ecc..
 5. In particolare restano a carico dell'appaltatore tutti i lavori per ripristinare i danni provocati dal totale o parziale interrimento od allagamento degli scavi, per qualsiasi causa anche se di forza maggiore.
 6. Resta fermo l'obbligo dell'appaltatore stesso di provvedere alla direzione, controllo e sorveglianza dei lavori, sia al fine di rispettare le obbligazioni contrattuali verso la Committente sia di evitare danni a persone ed a cose di proprietà anche di terzi che potessero insorgere per difetto di segnalazione e di manutenzione dei piani viabili e per tutta la durata della manutenzione stessa.
 7. Ogni e qualunque responsabilità in caso di danni a persone o cose ed animali che potessero verificarsi in conseguenza di trascuratezza o cattiva esecuzione dei lavori, dell'insufficiente loro sorveglianza, della mancata osservanza di prescrizioni di legge o di regolamenti o di regole di prudenza, della insufficienza numerica o della poco visibile ubicazione delle lanterne o segnali, dello spegnimento delle lanterne stesse dovuto anche ad agenti atmosferici o ad atti di vandalismo, della mancata applicazione di una o più prescrizioni indicate nel presente atto, successivamente a ciascuna singola comunicazione, farà esclusivamente ed interamente carico all'appaltatore.

Articolo 23. Lavori notturni e festivi.

1. Per lavoro notturno si intende quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo, mentre per lavoro festivo si intende quello eseguito tra le ore 0,00 e le ore 24,00 della Domenica o della Festività.
2. Per il lavoro di scavo e rinterro che ACQUE S.p.A. ordini specificatamente, sia iniziato e/o eseguito nelle ore notturne e/o festive si valuteranno le ore effettivamente lavorate, facendo riferimento ai prezzi unitari previsti in elenco.
3. Non saranno considerate applicabili altre percentuali di aumenti relativamente a lavori supplementari, straordinari, notturni e festivi.

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi dell'articolo 3 del presente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 21 del presente contratto ed il Documento di Valutazione Rischio Interferenze .

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel presente contratto la disciplina in materia di appalti di lavori pubblici sarà applicabile solo se compatibile e non in contrasto con le previsioni del presente atto.
2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di ACQUE S.p.A. consultabili nel sito aziendale e disponibili in copia a seguito di specifica richiesta dell'appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 18 del contratto.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a carico della committente, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26/04/1986, n. 131.
5. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, ad ACQUE S.p.A., questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la stessa.
6. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 131/86.
7. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8. Responsabile del Procedimento/Responsabile del presente Contratto è Ing. Roberto Cecchini. .

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
